

L'operazione è partita in sordina, ma i professionisti restano fondamentali per la sua riuscita

Voluntary disclosure-bis: obiettivo 1,6 miliardi

Pagine a cura di **MARIA CHIARA FURLÒ**

La voluntary disclosure-bis riparte, ma al rallentatore. L'obiettivo del Governo è quello di incassare un gettito di 1,6 miliardi ma nonostante i termini siano stati riaperti dal 25 ottobre 2016, le istanze presentate ad oggi non sarebbero molte e non si prevedono neanche lontanamente i numeri della precedente edizione.

C'è da dire che il canale telematico attraverso il quale i professionisti abilitati (compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili) possono inviare all'Agenzia le richieste di accesso alla procedura è stato aperto solo lo scorso 7 febbraio 2017, ma questo non cambia le stime al ribasso fatte dai professionisti rispetto al successo della prima edizione dell'operazione.

«La prima edizione della voluntary ha fruttato al Fisco circa 4 miliardi di euro, un risultato di indubbia importanza con oltre 59 miliardi di attività estere emerse, dei quali il 70% dalla Svizzera. La riapertura dei termini rappresenta indubbiamente



Fabio Ciani

un'ottima occasione, sia dal punto di vista del gettito auspicato, sia dal punto di vista del nuovo quadro dei rapporti tra il fisco e i contribuenti», fa notare **Fabio Ciani**, avvocato tributarista ex studio legale Tonucci.

Tuttavia, per gli operatori del settore «probabilmente la sensazione dominante è che si sia persa l'ennesima occasione di risolvere alcune questioni già tralasciate nella precedente edizione della procedura e che, invece, meriterebbero delucidazioni ed una maggiore attenzione», continua il professionista riferendosi soprattutto al nodo cruciale della regolarizzazione del contante, per la quale in origine si paventava una sanatoria attraverso il pagamento di una sanzione forfettaria del 35% ma che, invece, è stata abbandonata. La stessa sorte «è toccata anche alla possibilità di introdurre "a tempo pieno" la procedura, in luogo di un istituto, ancora una volta, "a tempo" e che rappresenta la rinuncia del legislatore a uno strumento che avrebbe avuto la possibilità di operare a

regime e che potesse essere visto non soltanto come una mera *last chance*, ma come un *quid pluris* a disposizione del contribuente per incentivarlo a far emergere il nero», sottolinea Ciani ritenendo comunque importanti per la riuscita dell'operazione i chiarimenti che si attendono prossimamente da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'obiettivo di gettito previsto dal Governo appare difficilmente raggiungibile anche al dottore commercialista **Davide Cantù**, partner di **Atax Associazione Professionale**, secondo il quale la nuova versione della voluntary disclosure



Davide Cantù

punta molto sull'emersione dei contanti e dei valori al portatore che nella scorsa edizione hanno rappresentato solamente una piccola parte delle attività emerse, «tuttavia la mancata introduzione della possibilità di sanare queste posizioni con un'aliquota flat del 35% scoraggerà molti contribuenti», commenta Cantù.

A una prima analisi sembrerebbe che le stime di gettito siano eccessive. **Daniele Majorana**, of counsel di **La Scala Studio Legale**, spiega infatti che interpellando gli operatori delle principali piazze finanziarie gradite agli evasori, come quella svizzera o monegasca, si apprende che nessun rapporto acceso da contribuenti italiani è rimasto privo di regolarizzazione. «Se così fosse, si dovrebbe, allora, ipotizzare che la voluntary disclosure 2.0 interesserà fondamentalmente quei soggetti che prima dell'avvento degli accordi di scambio d'informazioni siano riusciti a trasferire i capitali, a proprio rischio e pericolo, verso lidi meno sicuri dal punto di vista della stabilità politica o della certezza del diritto, ma ancora in grado



Daniela Majorana

di offrire il massimo anonimato (uno fra tutti Dubai)», continua Majorana, secondo il quale l'identikit dell'interessato alla voluntary-bis è senz'altro veritiero, «ma non è tale da esaurire tutta la fenomenologia, soprattutto perché gli accordi sullo scambio d'informazioni, benché da tempo ipotizzabili, sono giunti del tutto inaspettati e perché da quel momento in poi gli intermediari esteri si sono rifiutati di agevolare il contribuente in cambi di casacca».

L'esperienza professionale di questo primo mese e mezzo porta a ritenere che la voluntary disclosure 2.0 riguarderà soprattutto quei rapporti finanziari che, «seppur riconducibili a contribuenti Italiani, risultano a più livelli schermati da enti di diritto estero, quali società, fondazioni e trust», aggiunge il professionista di La Scala spiegando come si tratti soprattutto di strutture estere, che per la loro complessità celano ingenti patrimoni, frutto di pianificazione fiscale dannosa, e che, come in un gioco di matriske o di scatole cinesi, sono riuscite, anche a dispetto della voluntary disclosure 1.0, a garantire l'anonimato ai rispettivi titolari effettivi.

«Si tratterà, quindi, di persuadere gli evasori più sofisticati dal punto di vista della pianificazione fiscale, quelli che, supportati da professionisti stranieri esperti, sono riusciti a tenere celati i propri patrimoni per il tramite di strutture, caratterizzate da innumerevoli articolazioni interposte, in grado di far disperdere ogni traccia di legame con l'Italia quanto all'origine», conclude Majorana.

La voluntary-bis rappresenta, salvo poche modifiche operative, «una semplice riedizione della precedente, non sono stati eliminati i difetti precedenti e non sono stati introdotti sostanziali miglioramenti», commenta **Luca Valdameri**, partner di **Pirola Pennuto Zei & Associati**, che fa notare come ad

esempio sia stata introdotta l'autoliquidazione delle imposte, con aggravio di costi rispetto alla vecchia edizione in caso di errori rilevati dall'Agenzia. «Non è stata introdotta alcuna agevolazione riguardo la regolarizzazione del contante, anzi la nuova presunzione di evasione su cinque anni rischia di diventare un autogol», continua Valdameri. «Inoltre chi aderisce alla nuova voluntary disclosure riparte dai periodi d'imposta di quella vecchia, in sostanza nella maggior parte dei casi dal 31/12/2009. Quindi chi ha compiuto irregolarità in paesi da sempre "white-list" negli anni 2010 e 2011 (con termini ordinari prescritti), ad esempio Usa, non avrà particolare interesse a fare la Voluntary disclosure-bis, salvo i casi di superamento della soglia di rilevanza penale; forse meglio attendere e fare nel caso un ravvedimento. Anche chi ha tenuto da sempre i soldi in paesi "Black-list" senza accordo (es. Bahamas) non è incentivato ad aderire, in quanto ripartirebbe, in alcuni casi, fin dal 2004», conclude il partner di Pirola Pennuto Zei.

Sebbene la voluntary-bis sia stata concepita effettivamente come una proroga dei termini della prima edizione, contiene anche diverse novità. «In particolare, ai periodi d'imposta interessati dalla prima edizione si aggiungono il 2014 e il 2015, elemento che comporta maggiori costi di regolarizzazione. Inoltre i nuovi accordi sullo scambio di informazioni, entrati in vigore tra la prima versione e la voluntary-bis, possono avere un impatto sia sui periodi accertabili che sulle sanzioni applicabili. Infine, è stata introdotta una nuova procedura di autoliquidazione di imposte e sanzioni, novità che rappresenta il punto di maggiore criticità soprattutto in presenza di difformità di interpretazione dei fatti tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate», spiega **Giovanni Bandera**, responsabile del dipartimento di diritto tributario di **Pedersoli Studio Legale** aggiungendo che



Luca Valdameri

d'altra parte, «alcuni aspetti controversi sono stati chiariti nel corso della prima edizione, quali ad esempio l'applicabilità del cumulo giuridico o del favor rei».

Un aspetto che dovrebbe essere qualificante della nuova campagna di collaborazione volontaria è quello dell'emersione del «nero» nazionale, (nella

prima edizione ha rappresentato meno del 4% sul totale dei 60 miliardi del 2015). «La voluntary-bis ha introdotto severe cautele per la regolarizzazione del contante e dei valori al portatore, tra l'altro con non poche responsabilità sia in capo ai professionisti che agli intermediari», conferma Bandera aggiungendo che quindi se il vero obiettivo è quello dell'emersione del nero nazionale «probabilmente verrà centrato solo in un numero limitato di casi e prevalentemente nei casi in cui chi ha fruito della voluntary disclosure internazionale durante la prima edizione ha ora esigenza di accedere solo alla voluntary nazionale o viceversa».



Giovanni Bandera

La principale novità della voluntary-bis è rappresentata dalla possibilità, riconosciuta al contribuente, di autoliquidare entro il 30 settembre 2017 le somme dovute ovvero la prima delle

tre rate previste, in tal modo godendo di un maggior effetto premiale in termini di sanzioni, nonché in termini di minori adempimenti dichiarativi. Come spiega l'avvocato **Giorgio Iacobone**, partner di **Cba Studio Legale e Tributario**, «il legislatore rappresenta al contribuente due strade (apparentemente) alternative: una è quella (classica) della quantificazione diretta delle somme da versare posta in essere dall'amministrazione finanziaria con le stesse modalità adottate nell'ambito della prima voluntary; l'altra, invece, è quella che prevede, da parte del contribuente, il versamento spontaneo delle somme autonomamente determinate». Mentre, però, fa notare

Studi al lavoro per spiegare i vantaggi dell'adesione

Iacobone, l'autoliquidazione assicura le stesse riduzioni sanzionatorie già previste dalla voluntary precedente, ovvero l'applicazione del 75% del minimo edittale delle sanzioni in materia di imposte e del 50% del minimo edittale delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, al contrario, nella seconda ipotesi, le sanzioni sono previste all'85% del minimo edittale per le violazioni reddituali e al 60% del minimo edittale per le violazioni delle disposizioni in materia di monitoraggio.

Inoltre, nel primo caso, il contribuente sarà altresì esonerato dagli obblighi di compilazione del Quadro RW e dei Quadri dichiarativi relativi ad alcuni redditi di natura finanziaria per il 2016 e per la frazione del 2017 antecedente alla presentazione dell'istanza, a condizione che le relative informazioni siano desumibili dalla Relazione di accompagnamento. Queste previsioni, «che sicuramente rappresentano un valore aggiunto della voluntary-bis, in un'ottica di incentivo all'emersione e di contestuale semplificazione, allo stesso tempo fanno emergere una serie di criticità con riferimento a quelle che sono le conseguenze di una erronea autoliquidazione in termini di sanzioni. L'errore autoliquidazione, infatti,

viene equiparata a una mancata autoliquidazione, con la previsione di una ulteriore maggiorazione (del 3 o del 10%) a seconda che la differenza riscontrata sia inferiore o superiore al 10%, ovvero al 30%, delle somme da versare, se tali somme sono affarrenti, rispettivamente, ai soli

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, ovvero a tutti gli altri casi», conclude Iacobone.

Come spiega anche **Tancredi Marino**, partner di **Pavia Ansaldo**, nella voluntary disclosure-bis il contribuente può, in via facoltativa, provvedere a liquidare e versare

in autonomia gli oneri fiscali scaturenti dalla istanza di collaborazione volontaria. Successivamente, l'Agenzia delle entrate provvederà al controllo e, se del caso, alla richiesta di maggiori oneri – in termini ulteriori di sanzioni pecuniarie – in caso di significativo scostamento. In queste ipotesi alcuni operatori

temono aggravii per i clienti e, quindi, responsabilità professionali e deontologiche. «Riteniamo, tuttavia, che tali sanzioni debbano essere comminate solo nei casi in cui l'Agenzia delle

entrate dovesse riscontrare delle auto-denunce dove si è ommesso un cespite o un reddito estero, magari in mala fede», commenta Marino, aggiungendo che purtroppo, tali problematiche sono già emerse nel corso della prima voluntary disclosure, soprattutto in

virtù dell'accesso da parte dell'Ufficio all'anagrafe tributaria e quindi ai pagamenti bancari transfrontalieri effettuati in passato dai contribuenti. «Diverso ci sembra il caso, invece, in cui l'Ufficio si limiti a rettificare un errore in buona fede nei conteggi svolti; in tali fattispecie, a nostro avviso, lo spirito della collaborazione volontaria dovrebbe prevalere. Pertanto, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle entrate, intervenendo con apposita circolare, provveda a

chiarire che le predette sanzioni pecuniarie non debbano essere irrogate in presenza di

meri errori materiali nei conteggi effettuati, qualora compiuti in buona fede», conclude Marino.

In tutto questo, il ruolo di professionisti competenti è essenziale soprattutto in considerazione della complessità della procedura di collaborazione volontaria. «Ma non dimentichiamo la fase post-disclosure», evidenzia **Stefano Massarotto**, socio dello studio tributario associato **Facchini Rossi & Soci** spiegando che negli ultimi anni



Stefano Massarotto

– anche a seguito della prima edizione della voluntary disclosure – «il nostro studio ha osservato una importante crescita delle richieste di consulenza da parte sia dei contribuenti sia dei loro consulenti (fiduciari, intermediari finanziari, family offices, gestori patrimoniali ecc.) per ripensare la struttura del patrimonio e riposizionare gli investimenti. È un fatto, d'altronde, che il wealth management nasce nei Paesi anglosassoni ed è un fenomeno ancora giovane per l'Italia, anche se destinato ad assumere sempre più rilevanza in futuro».

Anche per **Stefano Loconte**, managing partner di **Loconte&Partners**, l'avvocato o, più genericamente, il professionista che assiste il contribuente riveste un ruolo sempre più determinante nell'ambito della procedura di emersione. «Spesso, infatti, la situazione inizialmente rappresentata dal cliente non fa emergere immediatamente aspetti che possono poi rivelarsi determinanti nella ricostruzione delle violazioni commesse», spiega l'avvocato e pertanto, «si può senz'altro affermare che la corretta definizione della procedura è affidata anche alla sensibilità di cogliere determinati dettagli e alla reale conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti da parte dell'avvocato o del commercialista di riferimen-



Stefano Loconte

to. L'esperienza legata alla prima voluntary è cominciata, per noi professionisti, come un esperimento e si è rivelata poi un grande successo. Le aspettative per questa nuova edizione ad oggi sono sicuramente inferiori, tuttavia ci auspichiamo che nelle prossime settimane, grazie anche agli auspici interventi interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, si possa assistere a una ripresa del fenomeno», conclude Loconte.

—© Riproduzione riservata—

LUIGI BELLUZZO, BELLUZZO&PARTNERS

La Svizzera è ancora fondamentale, ma cambia ruolo

La Svizzera ha giocato un ruolo fondamentale nella riuscita della prima voluntary disclosure italiana. Sarà così anche per la seconda edizione? Lo abbiamo chiesto a **Luigi Belluzzo**, managing partner di **Belluzzo&Partners**. «A mio avviso il ruolo della Svizzera resta fondamentale, ma su basi completamente diverse. Mentre la prima Vd ha potuto contare sul blocco dei conti correnti svizzeri ora la nuova voluntary disclosure potrà contare sulla professionalità dei banker svizzeri che sapranno ben consigliare i contribuenti bisognosi di compliance nel rivolgersi ai professionisti per avviare l'istanza».

Domanda. Per effetto della rigidità della Vd-bis, i contribuenti «emergenti» non potranno beneficiare del dimezzamento dei termini in alcuni paesi come Bermuda, Barbados, Liechtenstein, Panama e Principato di Monaco. Cosa ne pensa? Come potrebbe risolversi poi il problema del Paese del «primo occultamento»?

Risposta. In realtà, Monaco e Liechtenstein sono paesi che rientrano nella black list ma «con accordo», in virtù dei noti accordi

firmati nel 2015 in senso alla prima Vd. La conseguenza è considerare i termini ordinari non raddoppiati e sanzioni commisurate ai paesi white. Il tema rimane invece valido per esempio per paesi, come Panama e Bermuda, che dal punto di vista normativo sono da considerare non collaborativi perché il trattato stipulato da questi con l'Italia è entrato in vigore dopo il 24 ottobre. In questo contesto sono due le strade che si possono intraprendere per allargare il perimetro dei paesi collaborativi, sempre in linea con lo spirito della Vd-bis e l'obiettivo di consentire un rientro in piena compliance dei contribuenti, attraverso il pagamento di tutte le imposte, delle sanzioni previste dalla voluntary disclosure e degli interessi.

La prima opzione prevede l'intervento del legislatore, mentre la seconda opzione può essere vista in chiave interpretativa, ma con un intervento dell'Amministrazione, che chiarisca come primo riferimento

il luogo dove i beni sono, che è il criterio ordinario cui nella prima Vd si è (convenientemente) deviato andando a considerare il paese di «primo occultamento». Per esempio nel caso di un contribuente che opera attraverso una società panamense fiscalmente interposta ma con soldi depositati presso una banca austriaca si potrebbe, ai fini della Vd-bis, considerare l'Austria, un paese collaborativo, e quindi applicare termini ordinari non raddoppiati e sanzioni commisurate ai paesi white o black collaborativi.

Diversamente, secondo la teoria del «primo occultamento» dovrei guardare a Panama e al conseguente raddoppio dei termini che invece cesserebbe, come è cessato nella prima Vd, se il veicolo societario aveva i conti correnti in un paese black list con accordo, come la Svizzera, Monaco o Liechtenstein. Ovviamente il mio è un auspicio, atto a favorire il rientro nella compliance di strutture



Luigi Belluzzo

articolate che, probabilmente, sono ancora coperte in giurisdizioni esotiche ma che progressivamente entreranno a fare parte dei paesi collaborativi.

D. Belluzzo&Partners è presente in Svizzera da pochi mesi, perché la scelta di aprire una vostra sede proprio in questo Paese?

R. Il nostro Studio ha una forte presenza internazionale, con una forte rilevanza di Londra, e segue la mobilità delle persone e dei patrimoni. Nella nostra strategia di collaborazione con i primari corrispondenti legali e intermediari finanziari rientra quindi il prendere posizione a Singapore e in Svizzera, sempre allo scopo di fornire servizi professionali riferiti da un lato all'Italia e al Regno Unito e dall'altro all'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso corrispondenti negli Stati Uniti e in Asia.

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@class.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@class.it